

Codice A1103A

D.D. 22 dicembre 2025, n. 1348

Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (Fasc. n. 20COV/2021). Accertamento della somma di euro 500,00, sul capitolo 32068 e di euro 21,22 sul capitolo 39580 sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (annualità 2025). Trasg. O.O. - obb. sol. J.U.



ATTO DD 1348/A1103A/2025

DEL 22/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (Fasc. n. 20COV/2021). Accertamento della somma di euro 500,00, sul capitolo 32068 e di euro 21,22 sul capitolo 39580 sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (annualità 2025). Trasg. O.O. - obb. sol. J.U.

Visti gli atti trasmessi, con nota dell'08 ottobre 2021, dalla Città di Torino, Corpo di Polizia municipale a carico del **sig. re omissisomissis nato a omissis, domiciliato a omissisomissis** in qualità di trasgressore e del sig.re *omissis*, nato a *omissis*, domiciliato al medesimo indirizzo del trasgressore, in qualità di obbligato in solido nei confronti dei quali con processo verbale n. 0390447 del 17 gennaio 2021, elevato da agenti appartenenti al Corpo sopracitato, a Torino, presso l'esercizio commerciale *omissis*, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 (ultimo capoverso) del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 15.01.2021 relativo all'inosservanza del divieto di apertura "*di qualunque esercizio di vendita al dettaglio ... dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all'articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021*".

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 2/11.1981, n. 689 né abbiano presentato scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima Legge;

visto in particolare il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 15.01.2021 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che, ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché, se note, la personalità e le condizioni economiche del trasgressore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 241/1990 del 07.08.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge regionale n. 14 /2014 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il d.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8 - 8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. revoca delle d.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1 - 4046 e 14 giugno 2021 n. 1 - 3361";
- vista la Legge 689/1981;
- vista la Legge regionale n. 17/2023;
- vista la D.G.R. n. 11 - 739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025 - 2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 "legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli;

determina

- in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in euro 21,22 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

ai sunnominati sig.reomissisomissis in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 521,22 di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione ed Euro 21,22 a titolo di spese** secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 **costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 500,00 sul capitolo **32068** del "**Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025**" ("*CLA1103A – obbligati in solido – Sanz. Amministrative – Varie DD ING*" cod. ben. n. **394867 e n. 395598**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 21,22 sul capitolo **39580** del "**Bilancio finanziario gestionale 2025 - 2027 annualità 2025**" ("*CLA1103A – obbligati in solido – Sanz. Amministrative – Varie DD ING*" cod. ben. n. **394867 e n. 395598**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai

sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti